Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — ROMA - Domenica, 23 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 69 *(Straordinario)*

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66. 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 445.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. **141.**

Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione di imposte di consumo.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, e di S. E. il Ministro per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 20 marzo 1930-VIII, sul Regio decreto-legge recante abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali ed istituzione di imposte di consumo.

SIRE,

E' fermo intendimento del Vostro Governo di addivenire entro breve termine ad un generale riordinamento del sistema tributario degli Enti locali, problema vasto e complesso, che da oltre un cinquantennio affatica scienziati, uomini politici ed amministratori.

Gli studi all'uopo affidati ad una speciale Commissione sono a buon punto e saranno presto portati alla pubblica discussione: frattanto, si ritiene di non dover differire una riforma di carattere urgente, la cui attuazione non consente ulteriori indugi.

Intendiamo riferirci alla vessata questione dei dazi interni di consumo, che nei bilanci comunali tengono il primo posto per rendimento finanziario; tributo in ogni tempo discusso ed avversato e non accetto alle popolazioni.

I dazi interni di consumo, istituiti per inderogabili necessità della finanza comunale, nei primi anni dell'unificazione, ma limitati allora a pochi generi, si sono di mano in mano moltiplicati fino a raggiungere le centinaia di voci che adesso ingombrano le tariffe dei maggiori Comuni e le fanno quasi gareggiare per mole con la tariffa doganale dello Stato. Col crescere dei bisogni, i dazi apparvero come un comodo mezzo per ripianare le deficienze dei bilanci comunali, e, per raggiungere lo scopo, dovettero colpire generi di largo consumo.

A questo processo di espansione diede impulso anche la illusione che i dazi dovessero riuscire inavvertiti perchè conglobati nei prezzi; illusione dannosa, che è non ultima causa di disagio economico e delle difficoltà che s'incontrano per adeguare i prezzi al minuto a quelli all'ingrosso.

Un ordinamento complicato e vessatorio, la cui esatta cognizione è ardua per coloro stessi che devono applicarlo; alte spese di esazione; metodi di riscossione irritanti e tormentosi nei Comuni chiusi, ingiusti a danno di chi meno può spendere nei Comuni aperti, stante l'assurda fissazione dei limiti di minuta vendita: queste sono le principali caratteristiche, in antitesi coi più sani principii tributari, di un balzello che a ragione è stato ripudiato da quasi tutti gli Stati civili.

A questi difetti altri se ne aggiungono: i dazi rincarano il costo della vita; nei Comuni chiusi feriscono la libertà del commercio, inceppano l'attività industriale e talvolta si convertono in strumento di illegittima protezione delle industrie locali, ostacolano il movimento delle persone e delle cose in contraddizione a tutta la politica economica moderna, soffocano le città e ne impediscono lo sviluppo edilizio.

Malgrado tutto ciò, il regime daziario è stato, per lunga serie di anni, protetto da una presunzione di intangibilità, che copriva timidezza o pigrizia; ma ormai tutti sono decisamente favorevoli alla riforma, che gli studi compiuti fanno apparire matura e di pronta realizzazione.

Il Vostro Governo ha affrontato risolutamente il problema e, giovandosi degli accurati accertamenti e delle prudenti previsioni della Commissione, ha avvisato ai cespiti da sostituire agli attuali dazi, in guisa da non compromettere le condizioni finanziarie degli Enti locali.

A tale proposito l'esempio degli Stati esteri, che ci hanno preceduto nella riforma, ammonisce che non è opportuno sostituire il tributo daziario esclusivamente con imposte reali e personali.

Tale metodo si potè seguire felicemente solo in Inghilterra, Sassonia e in alcuni Cantoni della Svizzera per le condizioni particolari di quei paesi: invece l'Olanda, che lo stesso metodo aveva adottato, dovette, dopo breve tempo, riammettere i Comuni a partecipare nuovamente alle imposte indirette sui consumi.

Il Belgio attuò la riforma inasprendo la tassazione indiretta sui consumi: la stessa legislazione prussiana con la celebrata riforma del 1891, dopo di aver assiso la finanza locale sulle imposte reali e personali, dovette con successiva legge del 1893 fare un passo indietro e permettere agli Enti locali una limitata tassazione dei consumi.

Nel nostro Paese, a parte la giustizia di tale metodo di sostituzione, manca in modo assoluto la possibilità di adottarlo, sia per il minore accentramento della ricchezza e per la più limitata massa di redditi tassabili, sia per l'elevata pressione già impressa ai tributi diretti.

Il dazio, secondo le più recenti statistiche, fornisce un provento così cospicuo (oltre due miliardi di lire) che è vano di voler ricercare completamente nei tributi diretti e personali, anche se le aliquote di tassazione fossero spinte a cifre altissime.

Del resto, come si è accennato più sopra, tutti gli ordinamenti moderni degli Enti locali, per quanto fondati prevalentemente sulle forme di contribuzioni dirette, lasciano una parte, per quanto minore, a quelle indirette e particolarmente a quelle sui consumi, che funzionano così da correttivo delle prime, delle quali sono un giusto complemento.

E ciò per un doppio ordine di considerazioni: anzitutto perchè le esigenze dei bilanci dei grandi Comuni sono vastissime, onde si rende estremamente difficile di ricercare tutto il fabbisogno dell'entrata in una sola fonte di contribuzioni; secondariamente perchè i tributi prelevati sui consumi costituiscono l'unico mezzo, certo il migliore, per far contribuire alle pubbliche gravezze la grande massa dei piccoli redditi che sfuggono ai tributi diretti o che non conviene ricercare con tale forma di imposizione.

Prima di passare dalle costose barriere interne ad un sistema di imposte reali e personali è pertanto necessario di sostare in uno stadio intermedio, in cui ai tributi sui consumi sia affidata ancora una funzione di discreta importanza, non più prevalente, rinunziando ad ogni imposizione sui generi di prima necessità e su quelli che sono fonte di ricchezza per essere materie prime ed indispensabili alle arti ed alle industrie, e trasformando opportunamente taluni dazi a larga base in altre imposte di consumo di carattere generale, delle quali sia possibile l'applicazione con metodi facili e meno vessatorii.

Guidati da tali intendimenti proponiamo di abolire tutti i dazi, fatta eccezione per alcuni ai quali intendiamo sostituire una vera e propria imposta di consumo, che colpirà pochissimi generi di largo e non indispensabile consumo, e precisamente: le bevande vinose ed alcooliche, la birra, le acque minerali da tavola e quelle gassose, le carni, i materiali da costruzione, il gas-luce e l'energia elettrica.

La riscossione di tali imposte non avverrà più attraverso le cinte, che rimangono soppresse insieme coi dazi, ma con altri metodi da applicarsi uniformemente in tutti i Comuni del Regno, cessando così l'attuale distinzione tra Comuni chiusi e Comuni aperti.

Per le carni, i materiali da costruzione, il gas-luce e l'energia elettrica manteniamo le norme di riscossione attualmente in vigore per i dazi di consumo: norme semplici che assicurano la percezione della tassa in confronto di tutti i contribuenti e che sono state applicate sin qui con ottimo risultato.

Per le bevande introduciamo nuove forme di riscossione che permettano di colpire tutti i consumi — meno quello del produttore e della di lui famiglia — e quindi di allargare notevolmente la schiera dei contribuenti, diversamente da quanto succede negli attuali Comuni aperti nei quali, come è noto, è colpita solamente la vendita al minuto delle bevande, con ingiusto esonero delle classi agiate che possono fare i loro acquisti in quantità all'ingrosso.

Fulcro della riforma è la tassazione del vino, genere di carattere voluttuario e di larghissimo consumo.

Il vino è colpito, come attualmente, presso il produttore per le quantità vendute direttamente nel luogo di produzione ai privati consumatori; viene inoltre tassato presso i commercianti al minuto ed all'ingrosso per i quantitativi acquistati dal produttore e che passano al consumo attraverso cotesti intermediari. Per questi ultimi quantitativi l'imposta si trasferisce e fa carico ai commercianti predetti: il commerciante al minuto paga l'imposta all'introduzione del vino nei locali di esercizio, come accade già presentemente per il dazio consumo, il commerciante all'ingrosso la soddisfa mensilmente sul vino venduto o consumato in proprio, salvo facoltà di liberarsi da ogni vincolo col pagamento immediato.

Per il vino che passa al consumo in Comuni diversi da quello di produzione, l'imposta è dovuta dall'acquirente privato che lo destina al consumo proprio; negli altri casi è posta a carico dei commercianti al minuto o all'ingrosso nei tempi e modi sopra indicati.

Trattasi di una vera e propria imposta sul consumo, diversa dall'imposta abolita recentemente che colpiva la produzione e rendeva il produttore responsabile del pagamento; diversa altresì dalla tassa di circolazione sul sistema vigente in Francia che sottopone a vincolo il movimento del vino.

La produzione del vino rimane perfettamente libera; gli agenti dell'Amministrazione non devono entrare nelle cantine nè al tempo della vinificazione, nè dopo; l'imposta viene soddisfatta al momento in cui il vino entra in consumo ed in taluni casi anche dopo tale momento (commercianti all'ingrosso).

Nessun nuovo vincolo si impone al produttore; nessuna gravosa formalità al commercio del vino, il quale potrà circolare liberamente, salvo la facoltà negli agenti della Amministrazione di vigilare il vino che dai luoghi di produzione, per le vie ordinarie, si dirige ai centri di consumo allo scopo di impedire le indebite evasioni e di ottenere che il destinatario, chiunque esso sia (privato consumatore o commerciante) compia il proprio dovere di assolvere la imposta secondo le modalità per ciascun caso particolarmente prescritte.

Ad imprimere sempre più il carattere di imposta sul consumo sono ammessi i trapassi del vino tra produttori e commercianti all'ingrosso; è consentito altresì al commerciante al minuto di tenere il vino in deposito ad imposta sospesa, di passarlo ad altro deposito o ad altro esercizio dello stesso Comune ed infine di ottenere la restituzione della imposta per il vino trasportato ad un esercizio di altro Comune.

Il vino è tassato con aliquote diverse secondo l'importanza dei Comuni; non è stato possibile adottare un'aliquota unica perchè diverse sono le necessità finanziarie dei Comuni alle quali occorre provvedere; del pari non è stato possibile abbassare le aliquote già in vigore per il dazio consumo, dovendo il vino, nella prima attuazione della presente riforma, fornire ai Comuni un grosso provento; ciò potrà farsi in seguito allorchè avrà ricevuto piena attuazione non solo la presente riforma, ma anche il piano delle più larghe provvidenze che saranno adottate per la definitiva sistemazione dei bilanci comunali.

Viene intanto conservata, con opportune cautele intese ad impedire gli abusi e le indebite evasioni, l'esenzione concessa all'uva da tavola ed a quella destinata ad altri impieghi diversi dalla vinificazione; viene inoltre esonerato dall'imposta il vino destinato all'esportazione, alla distillazione ed alla confezione dell'aceto.

Questo, in brevi linee, è l'ordinamento delle nuove imposte di consumo.

Passando ad esaminare le conseguenze finanziarie della divisata riforma, va subito rilevato che coi ritocchi apportati all'imposta sul vino, sia nella tariffa sia nelle modalità di riscossione, e con l'aumento apportato alla tariffa delle altre bevande può fondatamente ritenersi che i Comuni aperti potranno fronteggiare adeguatamente la perdita derivante dall'abolizione dei dazi.

Perdita rilevante si verificherà invece nei bilanci dei Comuni chiusi, ai quali, come è noto, il dazio fornisce proventi di notevole entità.

Per un principio ideale di giustizia, sarebbe desiderabile che ciascun Comune provvedesse alla riforma con mezzi propri; ma, come si vedrà in seguito, tale principio urta contro la realtà delle cose, la quale si presenta ben diversamente con esigenze imperiose che non si possono trascurare.

In ossequio all'enunciato principio si prescrive bensì ai Comuni chiusi di applicare in pieno, e sino ai limiti massimi e talvolta anche oltre i limiti stessi, le nuove imposte di consumo; ma poichè è da prevedere che in taluni casi, particolarmente per i Comuni di maggiore importanza, tale provento non sarà sufficiente a pareggiare il bilancio, si impone l'adozione di altri provvedimenti.

A tale riguardo devesi osservare che nelle attuali condizioni finanziarie dei Comuni non sempre è dato di ritrovare adeguate risorse nel rimaneggiamento dei cespiti di entrata e nella revisione delle spese.

Pertanto, in tale situazione di cose, sino a quando non sia possibile regolare diversamente ed in modo più organico la questione, appare dimostrata la necessità di apprestare ai Comuni, che si trovino nelle succitate condizioni di spareggio del bilancio, un concorso eccezionale che, per considerazioni di solidarietà nazionale, pienamente giustificate dalle elevate finalità che ispirano la riforma, non può essere dato che dallo Stato, che riassume in sè tutti gli interessi della Nazione.

Per ragion logica, dipendente dall'affinità della materia, tale concorso è stato concretato nella cessione a favore dei Comuni chiusi del provento dell'addizionale imposto per conto dello Stato sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra a termini dei R.R. Decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112.

Nè varrebbe obbiettare che in tal modo i consumatori di bevande vinose nei Comuni aperti saranno chiamati a concorrere all'onere dell'abolizione delle cinte daziarie dei Comuni chiusi; poichè, a prescindere dalla transitorietà, presupposta ancorchè non dichiarata, del sistema della integrazione, non è da porre in dubbio che ad un'imposta governativa, quale è e deve rimanere l'addizionale anzidetto, è lecito dare quella destinazione, indipendente dai luoghi ove si riscuote, che sia reputata più conveniente agli scopi generali; e nel caso in esame l'abbattimento delle barriere risponde ad un alto interesse nazionale.

Il concorso governativo posto a disposizione dei Comuni sotto la forma di un fondo d'integrazione costituito presso la Cassa dei

depositi e prestiti e da distribuirsi secondo le proposte della Commissione centrale per la finanza locale, è di 375 milioni di lire: esso potrà elevarsi a cifra anche maggiore con la diligente ed oculata riscossione da parte dei Comuni.

Le imposte di consumo che si lasciano ai Comuni, se saranno da questi convenientemente applicate, possono da sole fornire un reddito assai rilevante; pertanto è da ritenere che col concorso governativo i Comuni saranno generalmente posti in grado di far fronte a tutta la perdita derivante dall'abolizione dei dazi e delle cinte.

Nei pochi casi in cui tale ipotesi non dovesse verificarsi, poichè le condizioni e le esigenze del bilancio statale non consentono di concedere ulteriori erogazioni oltre quella sopra ricordata, dovranno i Comuni provvedere alla rimanente perdita, anzitutto con una rigorosa revisione delle spese, falcidiando dove sia possibile e rinviando a tempi più propizi l'assunzione di nuovi impegni; secondariamente, ove occorra, con un conveniente rimaneggiamento degli altri cespiti di entrata.

La soppressione delle cinte rappresenta un beneficio di carattere generale: è quindi giusto che tutte le classi dei contribuenti siano chiamate, in caso di necessità, a concorrere alle maggiori gravezze che si rendano indispensabili per coprire le conseguenze finanziarie derivanti dal provvedimento.

In ogni modo, qualora se ne manifestasse la necessità, ulteriori provvidenze potranno essere apprestate in occasione del generale riordinamento della finanza locale che intendiamo portare a compimento entro breve termine.

Opportune disposizioni del decreto in esame regolano il trapasso dall'attuale al nuovo regime nei riguardi dei contribuenti e dell'Amministrazione; altre norme disciplinano convenientemente le condizioni degli appaltatori e del personale.

Si provvede infine a riorganizzare la Commissione centrale per la finanza locale, in relazione anche alle attribuzioni che essa dovrà avere nel progetto di riordinamento dei tributi comunali e provinciali, in cui la presente riforma dovrà compendiarsi.

SIRE,

Queste sono le linee fondamentali della riforma che ci onoriamo di sottoporre all'ambita approvazione di Vostra Maestà. Tale riforma, come tutte quelle adottate dal Governo Fascista, è stata studiata ed elaborata durante un triennio, dal primo annuncio ad oggi. Non c'è, quindi, nessuna improvvisazione o precipitazione, quantunque l'argomento sia stato oramai trattato ed esaurito nelle pubblicazioni di una letteratura imponente, che va dagli inizi del Regno sino alle epoche più immediatamente recenti.

Da essa sono da attendersi notevoli benefici per la pubblica economia e per i cittadini.

Si fanno cadere le superstiti e superate barriere fiscali, residuo politico-economico di altri secoli ben lontani, e si consacra il principio dell'unità nazionale anche in questo terreno

Togliendo ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone, delle cose e dei mezzi di trasporto, si stabiliscono condizioni favorevoli allo sviluppo della ricchezza nazionale.

Si esonerano da tributo molti generi di generale consumo; si affranca la quasi totalità dei prodotti dell'agricoltura ed una lunga serie di oggetti e di articoli che servono all'esercizio delle arti e delle industrie.

L'agricoltura e l'industria, nella conseguita maggiore libertà di movimento dei loro prodotti, troveranno impulso a più intensa efficienza ed a più larga espansione, con generale vantaggio del popolo italiano.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere le cinte daziarie dei Comuni chiusi e di abolire i dazi interni di consumo in tutti i Comuni del Regno, sostituendoli con talune imposte di consumo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal primo aprile 1930 sono abolite le cinte daziarie dei Comuni chiusi e sono inoltre aboliti in tutti i Comuni del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente, i dazi di consumo istituiti dai Comuni, a termini dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e delle leggi e dei decreti successivamente emanati.

Dalla stessa data è pure abolito l'addizionale comunale di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112.

Art. 2.

I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcooliche, birra, acque minerali da tavola ed acque gassose, carni, gas-luce, energia elettrica, e materiali da costruzione, entro i limiti indicati nella tariffa annessa al presente decreto e con le modalità stabilite nell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, modificato coll'art. 16 del presente decreto.

La deliberazione dell'Amministrazione comunale, con cui viene adottata la tariffa nei limiti predetti ovvero cogli aumenti previsti nell'art. 10, è immediatamente esecutoria anche in pendenza dell'approvazione dell'autorità di tutela.

In ogni caso, anche se non sia stata adottata alcuna deliberazione, la tariffa allegata al presente decreto entra in vigore di pieno diritto in tutti i Comuni e per tutti i generi dalla data indicata all'art. 1, e, per la riscossione delle imposte sulle bevande e sulle carni nei Comuni chiusi, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sino a quando non sia approvata la nuova classificazione dei Comuni, rimane ferma la classificazione in vigore per la riscossione dei dazi di consumo.

Art. 3.

L'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, istituito a termini dei Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, è trasferito sulle imposte di consumo delle dette bevande, e continuerà ad essere riscosso nella misura ed in conformità delle norme stabilite nei decreti predetti.

Il relativo provento, accertato dalla data indicata all'articolo 1, continuerà ad essere versato, al netto dell'aggio di riscossione, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali lo introiteranno per conto della Cassa depositi e pre-

stiti, allo scopo di costituire un fondo comune da erogarsi nel modo stabilito nell'art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del presidente del suo Consiglio di amministrazione, istituirà e gestirà un apposito conto corrente con le norme del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, libro 2°, parte II, sez. III.

Art. 4.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'art. 2, nei Comuni che erano chiusi sino all'entrata in vigore del presente decreto, dai commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose ed alcooliche, di birra, di acque minerali e gassose, di carni, saranno presentate al competente ufficio, nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le dichiarazioni di esercizio e di rimanenze rispettivamente previste negli articoli 193 e 216 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Nei dieci giorni successivi per i Comuni di 3ª e 4ª classe e nei venti giorni successivi per quelli di 1ª e 2ª classe, l'Amministrazione procederà alla ricognizione dei locali di esercizio ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali è dovuta l'imposta limitatamente alla differenza tra l'imposta medesima ed il dazio preesistente. Dalla data indicata nel precedente comma e sino al compimento di dette operazioni, la riscossione dell'imposta sui generi sopraindicati sarà fatta col regime di Comune chiuso.

Nei predetti Comuni chiusi, che riscuotevano il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta, per i lavori in corso alla data sopraindicata deve essere presentata, a cura degli interessati, nel termine indicato nel primo comma, denunzia dei lavori effettivamente compiuti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire. Sui lavori compiuti e sui materiali in cantiere non è dovuta imposta; sui lavori ancora da eseguire la imposta è percetta a computo metrico, in base a liquidazione da farsi a fabbrica ultimata.

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni e delle denunzie prescritte dal presente articolo, l'Amministrazione procederà di ufficio agli accertamenti necessari.

La detta omissione è punibile con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento da applicarsi con le norme stabilite dagli articoli 54 e 55 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 5.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'articolo 2, nei Comuni che erano aperti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continueranno a rimanere valide le licenze di esercizio rilasciate precedentemente ai commercianti al minuto agli effetti del dazio consumo, e continueranno del pari a rimanere in vigore, sino alla scadenza convenuta, le convenzioni di abbonamento già stipulate.

Queste ultime dovranno essere rivedute in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, e per la definizione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione ed i contribuenti sarà adottata la procedura stabilita nell'art. 29 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Ai commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni dell'articolo precedente per quanto si riferisce alle dichiarazioni di esercizio e di rimanenze, alla ricognizione dei locali ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali l'imposta è percetta secondo le norme del presente decreto.

Art. 6.

I contratti di appalto per la riscossione dei dazi di consumo, in corso nei Comuni aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di cui all'art. 2, ma debbono essere riveduti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del decreto stesso.

La definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 7.

I contratti di appalto in corso nei Comuni chiusi per la riscossione dei dazi di consumo, si intendono risoluti dalla data indicata all'art. 1.

Per la risoluzione dei contratti, non compete agli appaltatori alcun indennizzo, non ostante ed in deroga a qualsiasi patto in contrario.

Dall'Amministrazione finanziaria sarà, non di meno, restituita la tassa di registro per la parte del contratto non eseguito.

Gli attuali appaltatori, non ostante la risoluzione dei contratti suindicati, devono rimanere in funzioni e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo di cui all'art. 2 sino alla scadenza prevista nei contratti predetti e per il quinquennio successivo, salvo facoltà di rinunziarvi al termine del primo biennio, con preavviso di tre mesi.

Per tale riscossione gli appaltatori hanno diritto a percepire un aggio sul prodotto lordo, da determinarsi di comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo con la procedura indicata nell'articolo precedente.

Il disposto del terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso della rinunzia previsto nel comma successivo.

Art. 8.

La procedura indicata all'art. 6 è adottata altresì nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di forniture di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio, per la risoluzione di eventuali controversie circa le variazioni da apportarsi al prezzo unitario stesso, in relazione alle modificazioni di tariffa rese obbligatorie dal presente decreto.

Art. 9.

Gli impiegati ed agenti di nomina comunale, che, in dipendenza della soppressione delle cinte daziarie e dell'abolizione dei dazi di consumo disposte dall'art. 1, risultino esuberanti, sono collocati in disponibilità con un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio o del salario se l'impiegato od agente conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto se conti meno di dieci anni di servizio.

La disponibilità non può avere durata superiore ad un biennio e durante tale periodo gli impiegati ed agenti hanno titolo di preferenza per essere collocati, senza concorso ed

in esenzione da ogni limite di età, in altri impieghi municipali nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici vigenti.

Trascorso il biennio senza che abbiano ottenuto la nomina ad altri impieghi presso lo stesso Comune, o anche nel corso del biennio ove trovino in qualsiasi modo stabile collocamento, s'intendono dispensati dal servizio e sono ammessi a liquidare il trattamento di quiescenza cui abbiano diritto.

Al personale daziario, assunto direttamente dagli appaltatori e che venga licenziato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, sarà corrisposta dagli appaltatori stessi l'indennità di anzianità di servizio prevista nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825: nessuna indennità è dovuta per il mancato preavviso di cui all'articolo stesso.

Art. 10.

I Comuni chiusi fino alla entrata in vigore del presente decreto possono, per riconosciute necessità, e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione del 50 % nei Comuni di 1ª classe, del 30 % nei Comuni delle altre classi, e, fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al presente decreto, quelle sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Alla relativa deliberazione si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2.

Art. 11.

I Comuni indicati nell'articolo precedente possono ottenere, sul fondo costituito a norma del precedente art. 3 e nei limiti della disponibilità di esso, una quota di concorso da determinarsi dal Ministro per le finanze su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Tale quota non può essere superiore alla differenza tra il provento netto daziario riscosso nel 1929 e quello netto delle imposte di consumo, applicate con gli aumenti di tariffa previsti nel precedente articolo.

In base agli accertamenti compiuti dalla Commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1931, la quota di concorso sarà consolidata per la durata di un triennio.

L'assegnazione può essere riveduta per circostanze sopravvenute e in relazione alla disponibilità del fondo: può inoltre essere revocato il consolidamento, quando consti che la riscossione dell'addizionale governativo di cui all'art. 3 non proceda con regolarità.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, sulle quote di concorso possono essere concessi acconti che saranno prelevati dal detto fondo.

Per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, se il fondo non presenta disponibilità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad eseguire con l'anzidetta procedura anticipazioni sulle quote o sugli acconti, con la garanzia dello Stato, al saggio di favore del 4 % a carico del fondo stesso, e per una somma complessiva non eccedente 100 milioni di lire.

Art. 12.

Le garanzie costituite a favore di terzi dai Comuni con delegazioni sui proventi del dazio consumo, le quali siano in possesso del creditore all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trasferiscono di diritto sulle imposte di consumo autorizzate dal decreto stesso.

Ai fini di tale trasferimento, il Comune è obbligato a dare in carico le somme delegate all'appaltatore delle imposte di consumo, e, nel caso di gestione diretta da parte del Comune, all'esattore delle imposte o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza da parte dei Comuni, provvederà il prefetto della Provincia a spese dei Comuni stessi.

Qualora le imposte di consumo autorizzate con il presente decreto non siano sufficienti a garantire le anzidette delegazioni sul dazio consumo, per la parte scoperta il trasferimento avverrà sulle quote che possano spettare al Comune sul fondo di cui all'art. 3.

Art. 13.

I Comuni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, a condizione che la riscossione sia data in carico all'appaltatore o ad un agente nelle forme di cui al precedente articolo e che il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) dia il benestare con riferimento ai tre quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il Comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo.

Art. 14.

La Commissione centrale per la finanza locale, istituita dall'art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, è presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze designato dal Ministro, ed è modificata nella composizione come segue:

a) un vice presidente scelto dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

b) un preside e tre podestà da designarsi dal Ministro per l'interno;

c) un rappresentante della Direzione del Partito Nazionale Fascista;

d) il ragioniere generale dello Stato, i direttori generali dell'amministrazione civile, delle imposte dirette, delle dogane ed imposte indirette, del tesoro e della Cassa depositi e prestiti;

e) il direttore generale delle associazioni professionali al Ministero delle corporazioni;

f) il direttore generale dell'agricoltura;

g) i direttori capi della divisione Comuni al Ministero dell'interno, e dei servizi delle imposte di consumo e dei tributi locali al Ministero delle finanze;

h) due esperti nella materia della finanza locale, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro per le finanze e l'altro dal Ministro per l'interno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono,

dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze e l'altro a quello dell'Amministrazione dell'interno.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati: gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e graveranno sugli interessi del conto corrente di cui all'art. 3.

Art. 15.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, oltre le attribuzioni che le competono per legge, è chiamata a dare parere su tutte le questioni relative alla finanza locale che siano sottoposte al suo esame dai Ministri per le finanze e per l'interno.

Sono inoltre trasferite alla Commissione stessa tutte le attribuzioni della Commissione istituita con l'art. 87 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, modificato col R. decreto 24 maggio 1924, n. 977. Per i Comuni danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione provinciale di Zara e i Comuni di Zara e Lagosta le suddette attribuzioni saranno esercitate da una sottocommissione di tre membri da nominarsi dal presidente, alla quale sono aggregati due funzionari da designarsi rispettivamente dai Ministri per le finanze e dei lavori pubblici ed i capi dei servizi amministrativi e di ragioneria del terremoto al Ministero dell'interno: quest'ultimo funzionario avrà altresì l'ufficio di segretario.

Art. 16.

Agli articoli 2, secondo comma, 5, secondo comma, 9, 15, 16, 22, 30, terzo comma, 31, 37, 39, primo comma, 40, 43, 46, 48, 59, 61, 69, 71, 73, 74, 75, primo comma, 81 e 86 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 2 (secondo comma):

E' invece obbligatoria per i Comuni quando intendono applicare la sovrimposta ai tributi diretti fondiari.

Articolo 5 (secondo comma):

Per le imposte di consumo stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'ultimo triennio accertati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Articolo 9:

a) Per l'applicazione dell'annessa tariffa i Comuni sono divisi in quattro classi.

Sono Comuni:

di classe I *A* quelli di una popolazione legale superiore a 200.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale del Regno;

di classe I *B* quelli di una popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

di classe I *C* quelli di una popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

di seconda classe quelli di una popolazione da 40.001 a 60.000 abitanti;

di terza classe quelli di una popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti;

di quarta classe quelli di una popolazione inferiore a 10.001 abitanti.

La classificazione dei Comuni è stabilita per decreto Reale.

b) I Comuni di qualunque classe che, per effetto della classificazione di cui alla lettera *a*) o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe alla quale appartenevano;

c) I Comuni ascritti attualmente alle classi 3ª e 4ª, che, per effetto della prima classificazione di cui alla lettera *a*), siano assegnati ad una classe più elevata di quella immediatamente superiore, non possono, sino a tutto il 1933, applicare le imposte di consumo che entro i limiti previsti rispettivamente per i Comuni di 2ª e 3ª classe;

d) Fermo il disposto della lettera *c*), i Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le aliquote delle imposte stabilite per i Comuni della classe immediatamente superiore.

Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, può essere col decreto stesso devoluto in tutto od in parte all'Azienda autonoma di cura.

Articolo 15:

Sono esenti dalle imposte di consumo:

1° i generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governo esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e di Legazioni estere;

2° i generi destinati ai Capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Regio Ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di Capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

3° i materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4° i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5° tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri;

6° le bevande di cui all'annessa tariffa acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati;

7° il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come

pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

Articolo 16:

Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

1° il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori;

2° il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia nel luogo di vinificazione delle uve ricavate dai fondi propri o da esso coltivati;

3° il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto;

4° l'alcool denaturato a sensi della legislazione per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

5° le carni preparate nei grandi stabilimenti e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri Comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

6° i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

7° i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Codice civile.

Articolo 22:

a) L'imposta sul consumo delle bevande, di cui all'annessa tariffa, si applica:

1° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo delle dette bevande fatte dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto;

2° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo fatta dal commerciante all'ingrosso ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto;

3° al consumo diretto del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia.

b) S'intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche, la birra e le acque minerali e gassose in quantità non inferiori a 10 litri.

Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio ed è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico.

Il pagamento dell'imposta a suo carico a norma della lettera *a*), nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito: il commerciante può ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del detto registro, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

Le disposizioni del presente articolo, lettera *b*), si applicano anche ai produttori che esercitano il commercio all'ingrosso.

c) I passaggi nello stesso Comune delle bevande di cui all'annessa tariffa dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso e fra commercianti all'ingrosso sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.

d) Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro Comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantità portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel Comune di consumo, tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente.

Se il possessore o destinatario è un consumatore o un commerciante al minuto, questo è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece è un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui alla lettera *b*).

e) L'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine si riscuote alla macellazione degli animali.

Per le carni provenienti da altri Comuni o dall'estero si applicano le norme della lettera *d*).

f) L'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

g) L'imposta sui materiali da costruzione si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

L'aliquota di tassazione non può eccedere l'8 % del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

h) Per la vendita eseguita nelle stazioni ferroviarie delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilità del medesimo ovvero abbandonate, l'Amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Articolo 30 (terzo comma):

Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, dei materiali da costruzione ed in genere delle imposte dovute in virtù di abbonamento, giusta i precedenti articoli 28 e 29, fa incorrere il contribuente nella multa del sei per cento sulla somma non pagata.

Articolo 31:

Commi 1 a 4 identici.

All'Amministrazione postale è dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali.

Articolo 37:

Quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri Comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa dà diritto alla restituzione di quella pre-

cedentemente soddisfatta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento.

La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.

Articolo 39 (primo comma):

Secondo le norme e modalità da stabilirsi nel regolamento, i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto ed il trasporto dei generi tassati, sono soggetti a particolare vigilanza.

Articolo 40:

E' punito con multa non minore del doppio dell'imposta dovuta nè maggiore del decuplo il produttore, il commerciante all'ingrosso ed al minuto ed il privato consumatore che commetta atti od omissioni in frode all'imposta medesima non uniformandosi alle disposizioni del presente decreto e delle relative norme regolamentari, ed in generale chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre i generi al pagamento dell'imposta dovuta.

Il commerciante all'ingrosso che non tenga regolarmente il registro di carico e scarico è punito con la stessa multa; allorquando siffatta trasgressione implichi frode, ed ove incorra in tale multa per tre volte può altresì essere sospeso dall'esercizio per un periodo da tre a sei mesi. Qualora invece trattisi di semplici irregolarità formali nella tenuta di detto registro, è applicata l'ammenda di cui all'art. 46.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento della imposta dovuta.

Articolo 43:

a) L'atto di vendita o cessione eseguito in frode in locali privati, è considerato come apertura di esercizio non autorizzato e dà luogo all'applicazione della multa comminata dal precedente articolo 40 su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello già venduto, ceduto o consumato, quando la qualità e la quantità di esso risultino da prova certa.

b) Nei casi considerati in frode può applicarsi, in luogo della multa, la semplice ammenda di cui all'art. 46, oltre il pagamento della imposta dovuta e da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi della lettera *a*), quando dalle assunte informazioni e dalle circostanze del fatto contravvenzionale, risulti in modo non dubbio che nel contravventore non sia concorso alcun proposito di frode.

Articolo 46:

Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente decreto ed alle discipline del relativo regolamento è punita con ammenda da 50 a 500 lire.

Articolo 48:

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, i proprietari e conduttori delle merci sono obbligati, come civilmente responsabili, al pagamento, oltre che della imposta, anche delle multe e delle spese processuali relative a contravvenzioni nelle quali sieno incorsi, nell'adempimento del proprio servizio, i loro agenti non solventi; e così pure i capitani dei bastimenti per i loro equipaggi.

Articolo 59:

L'azione per le contravvenzioni in frode si prescrive entro tre anni dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione; quella per le altre contravvenzioni si prescrive in due anni.

Gli atti giudiziari contemplati nell'art. 93 del Codice penale interrompono la prescrizione.

Articolo 61:

I Comuni possono assumere la gestione diretta delle imposte di consumo. Per la gestione predetta i Comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nei Comuni di quarta classe, con l'autorizzazione del prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia può farsi mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nel precedente articolo 29.

Articolo 69:

a) Per la riscossione delle imposte di consumo i Comuni di quarta classe, salvo quanto è disposto dal successivo art. 81, possono fare degli appalti a canone fisso e ad aggio.

Per i Comuni delle prime tre classi e per i Consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio.

Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente decreto.

b) Negli appalti ad aggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione con l'obbligo all'assuntore di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale, e di sottostare alle altre disposizioni di legge concernenti tale metodo di riscossione ed a quelle da stabilirsi nel regolamento.

Nei relativi contratti può essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al Comune.

Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica.

Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il prefetto può autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopra indicati.

Articolo 71:

Si aggiunge il seguente comma:

L'appaltatore stesso conserva il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per imposte sul consumo per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto.

Articolo 73:

L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo deve essere unico in ciascun Comune, e deve comprendere la riscossione di tutte le imposte.

La riscossione delle imposte istituite o aumentate dai Comuni nel corso dell'appalto deve essere affidata all'appaltatore in carica.

Sul maggiore provento derivante dall'aumento delle imposte già esistenti è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 %; su quello, invece, derivante dalle imposte di nuova istituzione, è dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso e, in ogni caso, non inferiore al 4 %.

Se l'appalto è a canone fisso, l'appaltatore è tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi tra Comune e appaltatore con contratto suppletivo.

In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione delle nuove imposte o l'aumento del canone è determinato con la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e con eguale procedura è determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione delle imposte deliberate nel corso dell'appalto.

L'appalto non può essere ceduto senza il consenso del podestà, prestato mediante deliberazione da approvarsi dal prefetto.

Articolo 74:

a) L'appaltatore deve prestare, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione, una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera il podestà.

b) Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può pronunciare, con decreto motivato, la decadenza dell'appaltatore, oltre che nei casi previsti dall'art. 78, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), anche quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal Comune o dal prefetto stesso.

Articolo 75 (primo comma):

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni o dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 6 % sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai Comuni stessi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

Articolo 81:

Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i Comuni di 4ª classe a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio verso il pagamento di un canone annuo, che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali da costruzione e sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal Comune.

Articolo 86:

Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può sostituirvi l'appalto.

La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il prefetto ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il Comune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessità del bilancio comunale.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Art. 17.

Con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, saranno introdotte, nel ruolo del personale di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, le variazioni indispensabili per l'adempimento delle funzioni ispettive inerenti all'attuazione del presente decreto e saranno inoltre dettate le norme per il reclutamento del relativo personale anche in deroga alle disposizioni in vigore.

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 38, 64. 66, 82, 87 e 88 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e tutte le disposizioni di legge successivamente emanate per i dazi comunali di consumo che siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i Comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i Comuni della riviera del Carnaro.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme integrative ed interpretative, anche in deroga a disposizioni in vigore, per la esecuzione del presente decreto;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle ancora in vigore dell'allegato *A* sopra citato, con facoltà di modificarle e di integrarle per metterle in armonia con le norme ed i concetti informatori del presente decreto;

c) a pubblicare un regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico.

Sino a quando non sia pubblicato il predetto regolamento, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento approvate con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, che possono essere integrate con istruzioni provvisorie del Ministro per le finanze aventi carattere obbligatorio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore, in quanto non sia diversamente disposto, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 150. — MANCINI.

TARIFFA MASSIMA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

(in lire)

	Unità di misura	COMUNI					
		CLASSE					
		I-A	I-B	I-C	II	III	IV
BEVANDE (1).							
Vino (2)	Hl.	60 —	55 —	50 —	45 —	35 —	28 —
Vini fini in bottiglia (3):							
a) spumanti	una	1,70	1,70	1,60	1,30	1 —	0,80
b) altri	»	1 —	1 —	0,80	0,70	0,60	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti fino a 25°.	Hl.	60 —	55 —	50 —	45 —	35 —	28 —
Id. id. da 26° a 50°.	»	110 —	100 —	93 —	79 —	64 —	48 —
Id. id. da 51° a 75°.	»	165 —	152 —	139 —	119 —	96 —	74 —
Id. id. oltre 75°.	»	220 —	202 —	185 —	158 —	128 —	98 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie.	una	2,20	2 —	1,90	1,55	1,30	1 —
Birra	Hl.	65 —	60 —	55 —	45 —	30 —	30 —
Acque minerali da tavola:							
a) naturali	»	30 —	30 —	25 —	20 —	20 —	20 —
b) artificiali	»	20 —	20 —	15 —	10 —	10 —	10 —
Acque gassose	»	20 —	20 —	15 —	10 —	10 —	10 —
CARNI.							
a) *Bestie a capo:*							
Buoi e manzi	capo	150 —	135 —	125 —	100 —	80 —	70 —
Vacche e tori	»	82 —	75 —	70 —	55 —	45 —	35 —
Vitelli sopra l'anno.	»	75 —	70 —	65 —	50 —	45 —	40 —
» sotto »	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
Cavalli, muli e asini	»	45 —	40 —	35 —	30 —	25 —	15 —
Maiali:							
sino al peso di kg. 30.	»	15 —	15 —	12 —	10 —	8 —	6 —
oltre il » » » 30.	»	55 —	50 —	45 —	40 —	35 —	30 —
Pecore, capre, castrati e montoni	»	3 —	2,50	2,25	2 —	1,75	1,50
Agnelli e capretti	»	1,20	1,10	1 —	0,90	0,80	0,70
Segue: **CARNI.**							
b) *Bestie a peso vivo* (4):							
a) vitelli	Q.le	64 —	60 —	56 —	48 —	44 —	40 —
b) altri bovini	»	42 —	39 —	36 —	33 —	30 —	24 —
c) suini	»	60 —	56 —	52 —	44 —	40 —	36 —
d) ovini	»	48 —	44 —	40 —	36 —	32 —	24 —
e) equini	»	15 —	15 —	12 —	12 —	9 —	6 —
c) *Carni macellate fresche* (5):							
a) di vitello	Q.le	80 —	75 —	70 —	60 —	55 —	50 —
b) di altri bovini	»	70 —	65 —	60 —	55 —	50 —	40 —
c) suina	»	75 —	70 —	65 —	55 —	50 —	45 —
d) ovina	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
e) equina	»	25 —	25 —	20 —	20 —	15 —	10 —
Carni salate, insaccate od affumicate	»	120 —	110 —	100 —	80 —	70 —	55 —
Strutto bianco	»	75 —	65 —	60 —	50 —	40 —	30 —
COMBUSTIBILI.							
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento (6).	mc.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Energia elettrica per illuminazione (7).	ewo.	0,025	0,025	0,025	0,025	0,012	0,012

MATERIALI DA COSTRUZIONE (8)

(1) Sulle bevande è inoltre dovuto l'addizionale governativo di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, nelle seguenti misure:

	Unità	COMUNE DI	
		1ª e 2ª classe Lire	3ª e 4ª classe Lire
Vino	Ettolitro	25 —	20 —
Vini fini in bottiglia	una	0,50	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti:			
Fino a 25° dell'alcoolometro di Gay Lussac	Ettolitro	25 —	20 —
da 26° a 50° dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	50 —	40 —
da 51° a 75° dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	75 —	60 —
oltre 75° dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	100 —	80 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglia	una	1 —	1 —
Birra	Ettolitro	15 —	10 —

Per i generi designati nella nota (2) il detto addizionale è dovuto nelle stesse proporzioni ivi fissate in confronto alla voce « vino ».

(2) L'aceto, il sidro, e le altre bevande ricavate dalle frutta pagano il 60 % dell'imposta stabilita per il vino. Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e 65 % dell'imposta stabilita per il vino: il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione che siano da consumarsi invece come frutta non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a 10 Kg. ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai Comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della metà del vino.

(3) Le caratteristiche dei vini fini sono determinate nel regolamento. S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote la imposta per le bevande alcooliche, la birra, le acque minerali e gassose contenute in bottiglia.

(4) L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei Comuni che provvedano i pesi occorrenti.
La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca deducendo il 20 % per i suini, per i vitelli e per gli ovini; il 40 % per gli altri bovini e per gli equini.

(5) Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 %.
Le carni semplicemente cotte e conservate in scatole sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche.
Per le carni di seconda qualità e per quelle congelate non disossate l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo.

(6) Nei Comuni che erano chiusi all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta può essere elevata sino al limite massimo di L. 0,05 per metro cubo nei Comuni di 1ª e 2ª classe, e sino a L. 0,035 nei Comuni di 3ª e 4ª classe.

(7) Nei Comuni indicati nella nota precedente l'imposta può essere elevata sino al limite massimo di L. 0,045 per ewo. nei Comuni di 1ª e 2ª classe e sino a L. 0,02 nei Comuni di 3ª e 4ª classe.

(8) L'imposta si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 22 lett. *G*.

DIRITTI ACCESSORI.

1. — Di statistica (nei soli Comuni di prima classe): 10 centesimi per ciascuna bolletta.
2. — Di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 4 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 2 nei Comuni di terza e quarta classe per ogni ora e per ogni impiegato od agente.
3. — Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione per ogni collo di Kg. 100, L. 0,10 al giorno.
I colli inferiori a 100 Kg. pagano come se di 100 Kg.
Quelli che superano i 100 Kg. si considerano come di due quintali e così di seguito.

b) Per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, L. 3 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 1,50 nei Comuni di terza e quarta classe.
Per le ore successive, L. 1,50 per ogni ora o frazione di ora.

4. — Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità, L. 0,60;
b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana per accertarne la capacità o la tara, L. 0,50;
c) per la marcazione di ogni animale, L. 0,30;
d) per contrassegni e suggelli: a bottiglie e fiaschi, ognuno L. 0,10; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0,20.

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Capo del Governo Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1930.

Approvazione delle istruzioni provvisorie per l'applicazione delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare le istruzioni provvisorie occorrenti per l'esecuzione del decreto medesimo;

Determina:

Sono approvate le annesse istruzioni provvisorie per l'applicazione delle imposte di consumo di cui al succitato Regio decreto-legge.

Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Istruzioni provvisorie per l'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141

PREMESSE GENERALI.

Col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in numero straordinario, il giorno 23 stesso mese, sono state apportate radicali innovazioni nella materia concernente i tributi locali sui consumi, per antica tradizione conosciuti e dalla legge sinora designati col nome di dazi interni di consumo.

I caposaldi della riforma possono così compendiarsi:

1° abolizione delle cinte daziarie con la conseguente completa abrogazione delle norme costituenti il congegno del regime daziario chiuso;

2° soppressione dei dazi sulle svariatissime merci contemplate dalle voci specifiche e generiche della tariffa annessa alla legge 24 settembre 1923, n. 2030, ad eccezione di pochi riguardanti generi di più esteso consumo e cioè le bevande vinose ed alcooliche, la birra, le acque minerali da tavola e le acque gassose, le carni, il gas-luce, l'energia elettrica ed i materiali di costruzione (art. 2), con avvertenza che la nuova legge colpisce i detti generi non più sotto la denominazione di dazi, bensì sotto quella più appropriata di *imposte di consumo,* anche tenuto conto delle modificate modalità di tassazione, delle quali si dirà in appresso;

3° sistemi uniformi in tutti i Comuni del Regno di applicazione delle imposte medesime, imperniati sul concetto basilare che queste imposte devono gravare, salvo talune esenzioni, sull'intero quantitativo dei generi immessi in consumo ed essere percepite nel luogo dove il consumo avviene.

Questi sistemi uniformi di tassazione già vigevano per le carni, all'atto della macellazione, per il gas-luce e l'energia elettrica in base a liquidazione presso le officine di produzione, e per i materiali da costruzione in base a computo metrico da farsi a lavoro ultimato.

Tali speciali metodi rimangono in massima inalterati e quindi continueranno a seguirsi in modo assoluto ed esclusivo per l'applicazione delle precitate imposte di consumo, salvo variazioni di dettaglio in seguito precisate, tenuto pure presente che, giusta gli articoli 16 e 18 del nuovo decreto, sino alla pubblicazione del testo unico delle disposizioni in materia e del relativo Regolamento generale, resteranno in vigore le norme, non espressamente abrogate, dell'allegato *A* del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e così anche quelle del Regolamento generale daziario approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in quanto non siano contrarie od incompatibili con le disposizioni del detto nuovo decreto.

Conviene inoltre rilevare che all'art. 16 dello stesso decreto sono riportati gli articoli dell'ora ricordato allegato *A* del R. decreto 24 settembre 1923, nel loro testo sostituito o modificato, i quali articoli saranno citati nelle presenti istruzioni tra parentesi, facendoli precedere dalla indicazione del detto art. 16, mentre la citazione degli articoli col semplice loro numero s'intenderà riferita agli articoli del nuovo decreto in esame.

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE CARNI.

Come stabilisce l'art. 16 (22 lettera *e*) l'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine continuerà a riscuotersi nei singoli Comuni alla macellazione degli animali, giusta le norme sinora vigenti.

Nei riguardi però della tassazione delle carni fresche o congelate, delle carni salate, affumicate ed insaccate e dello strutto bianco, provenienti da altri Comuni o dall'estero si dovranno applicare le correlative disposizioni per le bevande colpite da imposta, disposizioni più sotto illustrate in apposito paragrafo, notando che rispetto alle carni suaccennate, deve intendersi commerciante all'ingrosso colui che non vende abitualmente al diretto consumatore, ma rifornisce di regola i commercianti al minuto e rilevando ancora che il limite di tolleranza per la merce portata a mano, di cui è parola nel richiamato paragrafo, deve intendersi stabilito in un chilo di carni fresche o salate.

IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS-LUCE ED ENERGIA ELETTRICA.

Art. 16 (22 lettera *f*).

Per l'applicazione di questa imposta, nulla è innovato alle preesistenti norme di accertamento e di riscossione regolanti il corrispondente dazio sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione.

IMPOSTA SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Art. 16 (22 lettera *g*).

Continuano del pari ad aver vigore rispetto a questa imposta le precedenti norme riguardanti il dazio sui detti materiali, percetto a computo metrico.

Va tuttavia osservato, in relazione al disposto della citata lettera *g*), secondo cui l'aliquota di tassazione non può eccedere l'8 per cento del valore in provvista dei materiali, che sino a quando non verranno stabilite più precise aliquote col nuovo Regolamento generale, i Comuni dovranno attenersi a quelle fissate dall'art. 56 del Regolamento generale daziario del 1924 e della tariffa massima annessa alla legge daziaria del 1923 per le singole specie di materiali, con l'eventuale aumento del quarto.

Circa poi l'imposta relativa alle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile, continueranno pure a seguirsi le norme dell'art. 57 dello stesso Regolamento generale, con la sola avvertenza che la forma dell'abbonamento ivi prevista come facoltativa è resa obbligatoria.

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE VINOSE ED ALCOOLICHE, DELLA BIRRA, DELLE ACQUE MINERALI DA TAVOLA E DELLE ACQUE GASSOSE.

Art. 16 (22 lettere *a, b, c, d*).

E' precisamente nei riguardi di tale imposta di maggior rendimento che il nuovo decreto reca profondi mutamenti nel precedente sistema di applicazione del dazio sulle indicate bevande rispetto sia alla massa della materia imponibile, sia ai contribuenti chiamati a rispondere del suo pagamento.

Ciò in diretta conseguenza dello abbattimento delle cinte daziarie, per effetto del quale i Comuni del Regno, (tranne Zara, Lagosta, Fiume ed i Comuni della Riviera del Carnaro, in vista delle loro speciali condizioni - art. 18), sono posti tutti allo identico regime, come anche della abolizione dei limiti di minuta vendita, implicante la tassazione, salvo le previste esenzioni, dell'intera quantità delle bevande immesse in consumo.

Al quale proposito giova tener presente che l'imposta colpisce i quantitativi venduti o ceduti a qualunque titolo per il consumo, e quindi anche a titolo gratuito.

L'art. 16 (22 lettere *a, b, c, d*), designa con esattezza i diversi momenti generativi dell'imposta e quali siano, a seconda dei casi, i debitori della medesima, così da evitare facilmente le duplicazioni di pagamento quando la merce, come di solito avviene, giunga dal produttore al consumatore non direttamente, bensì attraverso passaggi intermedii.

Col nuovo metodo di imposizione scompaiono le figure di debitori del dazio, designate sotto i nomi di somministratori, distributori o ripartitori fra più persone e di fornitori, connesse al cessato sistema di tassazione entro i limiti di minuta vendita; soli debitori dell'imposta rimangono, a seconda dei casi, il produttore, il commerciante all'ingrosso e quello al minuto, nonchè il consumatore, intendendosi in genere per consumatore chiunque, o persona fisica od ente, non rivesta le sovraspecificate qualità.

Commerciante all'ingrosso, giusta la nuova legge, è quegli che vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche, la birra e le acque minerali e gassose in quantità non inferiori a 10 litri. Si dice « abitualmente », giacchè non è escluso che egli possa anche vendere al di sotto delle suindicate quantità sia al commerciante al minuto, come pure al diretto consumatore.

Beninteso che il produttore che esercita pure il commercio all'ingrosso deve, rispetto a tale sua attività, sottostare agli obblighi che incombono al commerciante all'ingrosso.

Commercianti al minuto sono invece coloro che di solito vendono in piccole quantità al diretto consumatore e tra essi si comprendono anche i venditori avventizi od ambulanti nei sensi del Regolamento generale del 1924.

Ciò premesso, è opportuno trattare distintamente dell'applicazione del tributo, a seconda che le bevande si muovano,

dalla produzione al consumo, nell'ambito di uno stesso Comune, oppure che tali bevande portate a consumo, provengano da altri Comuni o dall'estero.

A) *Movimenti delle bevande nell'ambito dello stesso Comune.*

Può darsi che il produttore delle bevande le venda o ceda a qualsiasi titolo direttamente al consumatore, ed in tal caso egli è tenuto, prima della loro consegna, a fare la dichiarazione all'Ufficio delle imposte di consumo (già Ufficio daziario) ed a pagare la relativa imposta.

Se invece il produttore vende o cede le bevande al commerciante all'ingrosso, allora egli non è obbligato a pagare l'imposta, ma deve pretendere che il commerciante all'ingrosso, prima della asportazione della merce, gli presenti corrispondente bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ufficio predetto.

Questa bolletta dovrà accompagnare il trasporto delle merci al deposito del commerciante all'ingrosso, il quale si darà carico di detta merce nell'apposito registro di carico e scarico di cui in appresso.

Quando poi il produttore venda o ceda le bevande al commerciante al minuto, deve regolarsi nello stesso modo indicato per il caso precedente; soltanto che il commerciante al minuto sarà a sua volta obbligato a procurarsi previamente, anzichè la bolletta di accompagnamento, la bolletta di pagamento della imposta, se introduca la merce nel suo esercizio di vendita, uniformandosi all'uopo alle modalità prescritte dagli articoli 203 e seguenti del Regolamento generale del 1924, oppure a convertire la bolletta di accompagnamento in dichiarazione di deposito, se intenda depositare la merce stessa nel proprio magazzeno, conformemente alle norme dell'art. 213 del Regolamento medesimo.

E' inteso che la merce assolverà l'imposta allorchè sarà estratta dal detto magazzeno per essere introdotta nell'esercizio di rivendita.

Occorre ora esaminare ciò che accade della merce la quale, come si è detto, passa dal produttore al commerciante all'ingrosso ancora schiava d'imposta e della quale detto commerciante deve darsi carico sul preindicato registro.

La merce che il commerciante all'ingrosso ha introdotta nel proprio deposito e caricata sul registro, come di suo obbligo, può da questo essere destinata al consumo proprio o della famiglia oppure venduta o comunque ceduta al diretto consumatore, ovvero anche al commerciante al minuto.

Nei primi due casi egli è tenuto senz'altro al pagamento della imposta, annotando la relativa bolletta a giustificazione del corrispondente scarico sul registro; nell'ultimo caso si regolerà analogamente a quanto deve fare il produttore che vende al commerciante al minuto, ed a giustificazione dell'esito segnerà sul registro gli estremi della relativa bolletta di pagamento da parte del commerciante al minuto oppure della bolletta di accompagnamento esibitagli dallo stesso commerciante al minuto.

Soggiungesi che il commerciante all'ingrosso per i casi in cui gli è fatto obbligo in proprio del pagamento della imposta, anzichè provvedervi di volta in volta, può essere ammesso a soddisfarla mensilmente in base alle risultanze del detto registro e previa liquidazione eseguita dall'ufficio, purchè però presti idonea cauzione, adottandosi all'uopo per analogia le norme dell'art. 220 del Regolamento generale daziario in materia di abbonamenti.

In relazione poi al disposto dell'art. 16 (22 lettera *c*), nei riguardi dei passaggi della merce nello stesso Comune tra produttori o commercianti all'ingrosso, od anche dagli esercizi al minuto condotti a tariffa ad altri esercizi al minuto, passaggi tutti che non dànno luogo alla percezione della imposta, tali passaggi, come quello dal produttore al commerciante all'ingrosso dianzi esaminato, dovranno essere sempre scortati da bolletta di accompagnamento. Parimenti dicasi per il trasporto del vino esente da imposta, a sensi dell'art. 16 (16 nn. 1 e 2), alla casa di abitazione del produttore o nel luogo dove si eseguiscono i lavori agricoli, allorquando detta casa o luogo non siano adiacenti alle cantine da cui il vino viene estratto, semprechè trattisi di quantità superiori rispettivamente ai 10 od ai 20 litri.

Quanto agli eventuali passaggi tra i consumatori, le nuove disposizioni non prevedono per essi alcuna formalità, dovendosi ritenere che per la merce in potere del consumatore sia stata comunque già soddisfatta la relativa imposta.

Infine è da notare che per tutti i quantitativi di merce da chiunque trasportati pel consumo in altri Comuni, l'Ufficio del luogo dal quale si inizia il trasporto non ha alcun diritto di riscuotere l'imposta, che sarà invece pagata, ove del caso, nel Comune di destinazione nei modi e tempi indicati dal seguente paragrafo, e ciò in ossequio al concetto generale che il tributo in parola va di regola percepito nel luogo di consumo.

Detto Ufficio potrà però pretendere che il possessore della merce da trasportare gliene faccia preventiva denunzia e avrà cura di accertarsi che la merce stessa esca effettivamente dal territorio del Comune.

B) *Movimenti delle bevande provenienti da altri Comuni o dall'estero.*

L'art. 16 (22 lettera *d*) prevede e disciplina questa seconda ipotesi, disponendo che su tali bevande deve applicarsi l'imposta comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti, e cioè tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal compratore o possessore della merce o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto, ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del venditore o mittente, dichiarando che se il compratore o possessore o destinatario è un consumatore od un commerciante al minuto, questi è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta, se invece è un commerciante all'ingrosso deve darsene carico nel registro già menzionato nel precedente paragrafo.

Quindi qualsiasi consumatore, o commerciante al minuto o all'ingrosso, che introduca o faccia introdurre la merce nel territorio del Comune, ha l'obbligo imprescindibile di recarsi all'Ufficio delle imposte di consumo più prossimo per la dichiarazione prescritta ed altresì per adempiere al pagamento del tributo se consumatore o commerciante al minuto e per farsi rilasciare la bolletta di accompagnamento della merce al proprio deposito se commerciante all'ingrosso, o commerciante al minuto che voglia introdurre la merce nel proprio magazzino di deposito anzichè nell'esercizio.

Ed eguale obbligo incombe solidalmente ai commissionari od a qualsiasi altro rappresentante che introduca la merce per conto dei suddetti consumatori o commercianti.

Quanto poi alla merce trasportata per ferrovia, per la posta o per altro mezzo pubblico di trasporto, dovrà essere cura delle locali Amministrazioni delle imposte di consumo, di costituire uffici o destinare propri agenti presso le dette pubbliche aziende di trasporto o comunque prendere accordi con le aziende medesime per le operazioni inerenti all'applicazione dell'imposta, anche tenuto presente quanto già è stabi-

lito dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e confermato dall'art. 16 (31) del nuovo decreto per i pacchi postali.

Come vedesi, la disposizione dell'art. 16 (22 lettera *d*) è della maggiore ampiezza e comprensività; tuttavia la stessa disposizione per ovvie ragioni consente una certa tolleranza, esonerando dagli obblighi tributari suespressi le piccole quantità portate a mano, che qui si stabiliscono per le bevande vinose, per la birra, per le acque minerali e gassose in un fiasco, oppure due litri o due bottiglie e per le bevande alcooliche in un litro o una bottiglia di capacità non superiore al litro.

E' poi ovvio che per la merce in transito non incombe alcun obbligo o formalità, salva all'Ufficio delle imposte la facoltà di vigilare che la merce stessa esca effettivamente dal territorio del Comune.

Per quanto infine riguarda le formalità inerenti all'applicazione delle nuove imposte nei sensi del presente paragrafo e di quello precedente (bollette di accompagnamento, registri di carico e scarico, dichiarazione di attivazione o cessazione dell'esercizio, denuncie di introduzione o estrazione di generi dai depositi, inizio di lavori edilizi, ecc.) continueranno frattanto a valere le norme del regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540, e le istruzioni sui registri e sugli stampati per le scritture daziarie, approvate con decreto Ministeriale 25 gennaio 1911, ed i modelli annessi alle istruzioni medesime, opportunamente adattati.

ABBONAMENTI.

Nei riguardi delle riscossioni per abbonamento in confronto degli esercenti al minuto e dei produttori resta inteso che rimangono ferme le disposizioni del Titolo IV, Capo III del Regolamento generale daziario del 1924, sia nella forma facoltativa, come obbligatoria.

Occorre soltanto richiamare l'attenzione sulla nuova disposizione dell'art. 16 (61, 2° comma), in virtù della quale i Comuni di 4ª classe, con l'autorizzazione del Prefetto, possono provvedere alla riscossione delle imposte di consumo in economia mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e coi privati produttori.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI.

La nuova ripartizione dei Comuni in quattro classi, I-A, I-B, I-C, II, III e IV, per l'applicazione della tariffa delle imposte di consumo, è stabilita dall'art. 16 (9, lettere *a, b, c, d*), dove si contengono pure opportune norme per moderarne in taluni casi gli effetti.

A tale nuova classificazione sarà provveduto con apposito decreto Reale.

ESENZIONI.

Delle varie esenzioni soggettive ed oggettive si occupa l'art. 16 (15 e 16).

Escluse naturalmente quelle riflettenti generi che non sono più colpiti dalle nuove imposte, permangono le esenzioni già previste dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 769, con qualche variazione ed aggiunta.

Sono modificate:

la esenzione concernente il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù della mercede giornaliera secondo la consuetudine locale, nel senso che viene espressamente chiarito competere l'esenzione stessa anche quando tale consuetudine risulti richiamata in convenzioni individuali o collettive, mentre d'altro canto si pone l'esplicita condizione, per godere della franchigia, che la somministrazione ed il consumo delle dette bevande avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori;

la esenzione relativa ai materiali impiegati nella costruzione e nella riparazione di case rustiche, sostituendosi alla denominazione di « case rustiche » quella di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari.

Sono aggiunte:

l'esenzione per le bevande acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati, nella intesa pertanto che siffatta esenzione non compete quando i ricoverati siano tenuti in proprio al pagamento di corrispettivo o retta qualsiasi;

l'esenzione per il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia nel luogo di vinificazione delle uve ricavate dai fondi propri o da esso coltivati. Ne godono quindi tanto il proprietario dei fondi, come il colono, il mezzadro compartecipanti al prodotto dei fondi, nonchè l'affittuario; occorre tuttavia che il consumo avvenga nell'azienda stessa dove ha luogo la vinificazione delle uve, per cui se il vino viene dal produttore consumato in altro luogo, esso deve sottostare alla normale percezione dell'imposta;

l'esenzione per il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto. Va da sè che i produttori ed i commercianti all'ingrosso sono tenuti a comprovare adeguatamente tali destinazioni (documenti doganali o di spedizione alle dette fabbriche).

VIGILANZA.

L'art. 16 (39) dichiara soggetti a particolare vigilanza i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto nonchè il trasporto dei generi tassati.

Quanto alla vigilanza sui detti locali di fabbrica, di vendita e di deposito, essa continuerà ad essere praticata nei modi e forme che vigevano per l'applicazione dei dazi interni, sempre compatibilmente ai nuovi metodi di applicazione delle correlative imposte di consumo.

Circa poi la vigilanza sui trasporti dei generi tassati è da tenere ben presente che essa va esercitata nei giusti limiti, e cioè senza eccessivi ed inutili rigori e formalismi e senza vessatorii metodi di inquisizione.

Conviene considerare che la sorveglianza ha da essere essenzialmente rivolta ai trasporti delle poche merci soggette alla imposta e non già delle persone, epperò di regola non devono essere fermati i veicoli di qualsiasi specie trasportanti persone. Ciò potrebbe essere giustificato soltanto nei casi in cui per informazioni od indizi già raccolti esistessero fondati sospetti di frode.

Nè, in particolare, sarebbe comunque ammissibile la permanenza di sistematici controlli alle uscite dei viaggiatori dalle stazioni ferroviarie e tramviarie e all'entrata nelle città degli automezzi trasportanti persone, tanto più in vista delle tolleranze consentite dalla nuova legge per le piccole quantità di merce portate a mano.

APPALTI.

Le innovazioni nella materia degli appalti delle imposte di consumo in confronto delle correlative norme daziarie risultano chiaramente dall'art. 16 (69, 71, 73, 74, 75, 81 ed 86).

Basterà qui rilevare che per i nuovi conferimenti la forma dell'appalto a canone fisso e la concessione della gestione delle imposte alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, sono ammesse soltanto per i Comuni di 4ª classe, mentre per i Comuni delle altre tre classi e per i consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio, salvo quanto dispongono, nei riguardi dei contratti di appalto in corso, gli articoli 6 e 7.

Ed è inoltre notevole la disposizione secondo cui il Prefetto è autorizzato a sostituire la gestione in economia delle imposte di consumo con l'appalto, quando tale gestione non proceda regolare ed ordinata, mentre deve sempre provvedere alla detta sostituzione, ove la gestione stessa non dia tutto il provento conseguibile in rapporto alle possibilità economiche locali e secondo anche quanto sarebbe richiesto dalle necessità del bilancio comunale.

Infine le altre modificazioni alle norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, contenute nell'art. 16 (2, 5, 22 lettera *h*, 30, 31, 37, 40, 43, 46, 48 e 59) riguardano svariati argomenti e non esigono particolari norme esplicative.

TARIFFA MASSIMA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

La tariffa annessa al nuovo decreto, nella sua struttura generale, e limitatamente alle ridotte sue voci, si uniforma in massima a quella annessa al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

E' tuttavia opportuno un cenno a chiarimento delle seguenti innovazioni:

I Comuni di prima classe vi figurano, per maggior precisione, suddivisi, di conformità alla nota (1) della tabella del 1923, in Comuni di I-A, con più di 200 mila, di I-B con più di 100 mila e di I-C, fino a 100 mila abitanti.

Inoltre nella determinazione delle aliquote della tariffa stessa è stato tenuto conto di tutti i preesistenti aumenti alla Tariffa normale daziaria del 1923, di spettanza comunale, i quali aumenti devono pertanto ritenersi in dette aliquote conglobati.

Relativamente ai vini fini in bottiglia è stata introdotta la distinzione tra quelli spumanti e gli altri, gravando i primi con aliquota superiore.

Tale distinzione non agisce però rispetto all'addizionale governativo che prevede una sola aliquota per tutti i vini fini in bottiglia.

La tabella completa dello stesso addizionale è stata pure inserita nel corpo della Tariffa.

Anche per le acque minerali si è fatta distinzione tra quelle naturali ed artificiali, tassando queste ultime, come merce più povera, con minore aliquota.

Inoltre è stato stabilito che il mosto concentrato debba tassarsi in misura tripla di quello ordinario. E' poi da tener presente che le uve esclusivamente da tavola non rappresentano materia imponibile, mentre per quelle atte alla vinificazione, che fossero tuttavia destinate al consumo come frutta, non ricorre la tassazione, quando siano esattamente osservate le condizioni ed i limiti fissati nella nota (2) alla tariffa medesima.

Per più pronta e migliore cognizione dei contribuenti, la nuova tariffa porta, in separati appositi quadri, le aliquote relative alle varie specie delle bestie per la tassazione a peso vivo, e le aliquote per la carne macellata fresca, con avvertenza che per i bovini e gli equini tassati a peso vivo le corrispondenti aliquote sono state calcolate in base alla detrazione del 40 % anzichè del 20 %, come era stabilito dalla cessata tariffa daziaria.

E' poi da rilevare che tutte le aliquote portate dalla tariffa non sono suscettibili di alcun altro aumento, fatta eccezione, giusta l'art. 10, per quanto concerne i Comuni sinora chiusi, nei quali per riconosciuta necessità, e con deliberazione anche d'immediata esecuzione in attesa della prescritta approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, le aliquote relative alla tassazione delle carni e dei materiali da costruzione possono essere elevate fino al 50 % nei Comuni di 1ª classe, e fino al 30 % in quelli delle altre classi, e le aliquote del gas-luce e dell'energia elettrica possono essere applicate fino ai limiti indicati nelle note (6) e (7) della tariffa stessa.

Quanto ai diritti accessori rilevasi infine che nella nuova tariffa sono stati riportati solamente quelli che trovano applicazione nel nuovo regime d'imposizione, con le varianti che i diritti di statistica, nei Comuni di 1ª classe, sono stati elevati da 5 a 10 centesimi per ogni bolletta; quelli di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio su richiesta e nell'esclusivo interesse dei contribuenti sono stati elevati da L. 2 a L. 4 nei soli Comuni di 1ª e 2ª classe per ogni ora e per ogni impiegato ed agente; quelli di assistenza ad operazioni nei depositi di proprietà privata da L. 1,50 a L. 3 nei Comuni di 1ª e 2ª classe e limitatamente alla prima ora, mentre i diritti per apposizione di piombi sono stati compresi nella generica voce riguardante i diritti per contrassegni e suggelli.

TRAPASSO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME.

Chiarita così la portata delle nuove norme che d'ora innanzi regoleranno l'applicazione delle imposte di consumo, conviene ora illustrare e precisare le operazioni necessarie al trapasso dal vecchio al nuovo regime.

Pel disposto dell'art. 1 del decreto, portante l'abolizione, a decorrere dal 1° aprile 1930, dei dazi di consumo istituiti dai Comuni a termini dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, delle leggi e dei decreti successivamente emanati, tutte le tariffe daziarie in vigore s'intendono senz'altro abrogate a far tempo dalla suddetta data del 1° aprile p. v.

Correlativamente i Comuni, essendo autorizzati a riscuotere, in forza del successivo art. 2 ed a decorrere dalla stessa data, le imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcooliche, birra, acque minerali da tavola, acque gassose, carni, gas-luce, energia elettrica e materiali da costruzione, entro i limiti indicati nella tariffa tipo annessa al nuovo decreto, dovranno deliberare le nuove tariffe delle imposte di consumo, sulla base delle aliquote di quella tipo suaccennata e, all'occorrenza, gli eventuali aumenti consentiti, per i Comuni sinora chiusi, dall'art. 10, dichiarando le stesse deliberazioni immediatamente esecutorie a sensi del succitato art. 2, salvo l'approvazione della G.P.A. e l'ulteriore omologazione da parte del Ministero delle finanze. Queste deliberazioni dovranno essere pubblicate all'albo pretorio del Comune il giorno di domenica 30 marzo 1930, per entrare in vigore alla succitata data del 1° aprile, avvertendo peraltro che nei Comuni nei quali non fossero tempestivamente adottate, la riscossione delle imposte dovrà attuarsi senz'altro, di pieno diritto, dalla data predetta in base alla tariffa massima allegata al decreto.

Fermo quanto sopra, è ancora da far presente che, giusta il disposto del 2° e 3° comma dell'art. 2, allo scopo di far beneficiare immediatamente i Comuni sinora chiusi della nuova tariffa sulle bevande e sulle carni, questa tariffa, limitatamente ai detti generi, dovrà applicarsi di pieno diritto negli stessi Comuni a partire dal 24 marzo 1930, giorno suc-

cessivo a quello in cui il decreto in esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conseguentemente, rimane inteso che nei Comuni aperti si applicheranno sino a tutto il 31 marzo corrente i dazi esistenti, nelle misure e nelle forme attualmente in vigore; del pari nei Comuni chiusi continueranno a riscuotersi, sino alla detta data, coi metodi propri del regime chiuso, i dazi vigenti, fatta eccezione, quanto alla tariffa, per le bevande e le carni, sulle quali dal giorno 24 corrente si applicheranno, come sopra si è detto, le nuove maggiori aliquote portate dalla tariffa annessa al decreto.

E' poi anche inteso che, ai fini della fissazione delle aliquote delle imposte di consumo, rimane ferma, giusta l'ultimo comma dell'art. 2, la classificazione dei Comuni in vigore per la riscossione dei dazi, sino a quando non sarà approvata la nuova classificazione dei Comuni, in dipendenza della modificazione apportata con l'art. 16 (9).

Giova solo avvertire in proposito che, in forza di tale disposizione, i Comuni di prima classe, in relazione alla nota (1) della tariffa annessa al R. decreto del 1923, sono stati distinti nelle classi 1 *A*, 1 *B* ed 1 *C* a seconda che superino rispettivamente i 200.000, i 100.000 ed i 60.000 abitanti.

Va da sè che le disposizioni intese a regolare la posizione dei Comuni in dipendenza della suaccennata nuova classificazione (lettere *b* e *c* del modificato art. 9) non potranno trovare attuazione pratica che solo dopo la nuova classificazione, mentre invece pei Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo, la disposizione della lettera *d*) dello stesso art. 16 (9), può trovare fin d'ora applicazione, nel senso che ai Comuni stessi è dato di far luogo alla imposizione delle aliquote stabilite per i Comuni della classe immediatamente superiore, seguendo la procedura in detta lettera *d*) tassativamente prescritta.

Poichè a sensi dell'art. 3, l'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, istituito a termini dei summenzionati Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, è trasferito sulle imposte di consumo delle dette bevande, e continuerà ad essere riscosso nella misura ed in conformità delle norme stabilite nei decreti stessi, nessuna interruzione o sospensione dovrà verificarsi nella sua applicazione.

Soggiungesi che, conservando detto addizionale carattere generale ed obbligatorio, va applicato integralmente in tutti i Comuni nelle misure indicate nella nota (1) della tariffa annessa al Regio decreto in esame, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni non abbiano compreso nelle loro tariffe, per le imposte di loro spettanza, tutte o talune delle bevande suaccennate, nella intesa però che il relativo provento, accertato a far tempo dal 1° aprile 1930, sarà versato al netto dell'aggio di riscossione alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali lo introiteranno per conto della Cassa depositi e prestiti, allo scopo di cui è cenno nell'art. 11.

Ad evitare equivoci al riguardo è d'uopo chiarire che la speciale destinazione del provento dell'addizionale governativa concerne soltanto le riscossioni riferibili al periodo posteriore alla data suindicata, mentre le riscossioni relative al periodo anteriore dovranno ancora affluire al consueto capitolo di entrata n. 91 dell'esercizio in corso, comunque il loro versamento avvenga in tempo successivo.

MODALITA' PER I COMUNI SINORA CHIUSI.

Nell'art. 4 sono fissate le norme per la riscossione delle imposte di consumo, a regime aperto, nei Comuni che erano sinora chiusi, con la conseguenza che tutti i commercianti tanto all'ingrosso, che al minuto, di bevande vinose ed alcooliche, di birra, di acque minerali e gassose e di carni devono presentare al competente ufficio del Comune, entro il 31 marzo 1930, le dichiarazioni di esercizio e di rimanenze rispettivamente previste negli articoli 193 e 216 del Regolamento 25 febbraio 1924, n. 540.

Le operazioni relative alla ricognizione dei locali di esercizio ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali è dovuta l'imposta limitatamente alla differenza tra l'imposta deliberata ed il dazio preesistente, debbono essere eseguite dalle Amministrazioni nel termine di dieci giorni successivi alla scadenza dell'altro termine fissato per la presentazione delle denunzie, ove trattisi di Comuni di 3ª e 4ª classe, e di venti giorni, ove trattisi di Comuni di 1ª e 2ª classe, nella intesa che sino al compimento di tali operazioni la riscossione della imposta sui generi suindicati sarà fatta ancora col regime di Comune chiuso. In altri termini la riscossione a regime di Comune chiuso, limitatamente beninteso per quanto concerne l'imposta sui detti generi, continuerà ad effettuarsi — per ovvie ragioni di necessità pratiche — fino al compimento delle suaccennate operazioni: in ogni caso non oltre il giorno 10 aprile 1930, nei Comuni di 3ª e 4ª classe, e non oltre il giorno 20 stesso mese in quelli di 1ª e 2ª classe.

Sempre negli stessi Comuni sinora chiusi e che riscuotevano il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta, deve essere presentata a cura degli interessati, entro il termine suddetto del 31 marzo 1930, la denunzia dei lavori effettivamente compiuti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire, tenuto presente che sui lavori compiuti e sui materiali in cantiere non è dovuta imposta, mentre sui lavori ancora da eseguire l'imposta è percetta a computo metrico in base a liquidazione da farsi a fabbrica ultimata.

Al riguardo non è dato di poter prescrivere altre più precise norme; converrà quindi che, caso per caso, agli effetti della liquidazione a fabbrica ultimata, siano eseguiti i più accurati accertamenti in regolare contraddittorio cogli interessati al fine di eliminare ogni possibile evasione o duplicazione, specialmente per quanto concerne la consistenza dei materiali in cantiere in rapporto alla ulteriore messa in opera dei materiali stessi.

Relativamente ai suaccennati adempimenti, i Comuni già chiusi dovranno provvedere alla immediata pubblicazione di apposito manifesto, di conformità allo schema *A* annesso alle presenti istruzioni cogli opportuni adattamenti.

MODALITA' PER I COMUNI APERTI.

Nei Comuni aperti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, a mente di quanto dispone l'art. 5, i commercianti all'ingrosso dei generi soggetti all'imposta (bevande e carni), ai quali sono parificati anche i produttori e fabbricanti esercenti il commercio all'ingrosso, sono tenuti alla presentazione, entro l'anzidetto termine del 31 marzo 1930, della denunzia di esercizio e di rimanenze, per le conseguenti operazioni di ricognizione dei locali e pel rilascio della prescritta licenza, nonchè per l'accertamento delle dette rimanenze da portarsi in consistenza nell'apposito registro di carico e scarico, a sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 16 (22, lettere *a* e *b*).

Ove poi le aliquote delle imposte deliberate dai Comuni aperti siano superiori a quelle che già vigevano per i corrispondenti dazi di consumo, i titolari degli esercizi di vendita al minuto condotti a tariffa sono pure tenuti a presentare nello stesso termine la sola denunzia delle rimanenze agli effetti della liquidazione e del pagamento della emergente differenza.

Per tali adempimenti nei Comuni aperti dovrà pubblicarsi apposito manifesto, di conformità allo schema *B* annesso alle presenti istruzioni.

Giova al riguardo avvertire che trattandosi, tanto nel caso di Comuni chiusi quanto nel caso di Comuni aperti, di adempimenti imposti da tassative disposizioni di carattere legislativo, per tutte le operazioni di ricognizione di locali e di accertamento di rimanenze, non è dovuta agli impiegati ed agli agenti addetti alle operazioni stesse alcuna indennità a carico dei contribuenti, nè compete alle aziende alcuna corresponsione di diritti accessori di qualsiasi specie.

Allo scopo di lasciare per quanto possibile immutata l'attuale situazione di cose nei Comuni aperti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo decreto, col citato art. 5 si dispone inoltre che nei detti Comuni, per la riscossione delle imposte di consumo, continueranno a rimanere valide le licenze di esercizio rilasciate precedentemente ai commercianti al minuto agli effetti del dazio consumo, giusta l'art. 194 del Regolamento 25 febbraio 1924, n. 540, e continueranno del pari a rimanere in vigore, fino alla convenuta scadenza, le convenzioni di abbonamento già stipulate. Tenuto però conto delle variazioni apportate col nuovo decreto sia nelle categorie dei generi da assoggettarsi all'imposta, sia nella misura delle aliquote, le dette convenzioni di abbonamento dovranno essere rivedute per stabilire l'ammontare del canone da versarsi a far tempo dal 1° aprile 1930, nella intesa che per la definizione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione ed i contribuenti dovrà seguirsi la procedura stabilita nell'art. 29, secondo comma, dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Conseguentemente le convenzioni di abbonamento così rivedute, come le altre che verranno a stipularsi in appresso *ex novo,* dovranno essere comunicate alle Intendenze di finanza, per la determinazione della quota di addizionale governativo afferente alle bevande vinose ed alcooliche ed alla birra, nei casi in cui dette convenzioni riguardino in tutto od in parte le bevande stesse.

APPALTI DAZIARII IN CORSO.

Per quanto concerne la materia degli appalti, è d'uopo chiarire che mentre le modificazioni apportate coll'art. 16 alle norme di cui agli articoli 69, 73, 74 e 81 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, dovranno avere effetto in rapporto ai contratti che verranno a stipularsi *ex novo* in prosieguo, negli articoli 6 e 7 sono fissate le norme intese a regolare la sorte dei contratti in corso sia nei Comuni aperti che in quelli chiusi all'entrata in vigore del nuovo decreto.

Allo intento di turbare il meno possibile i rapporti dipendenti dai contratti medesimi fra Comuni ed appaltatori, colla dovuta salvaguardia degli interessi degli uni e degli altri in armonia al nuovo stato di cose, si dispone, con l'art. 6, che i contratti di appalto per la riscossione dei dazi di consumo in corso nei Comuni aperti rimangono validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di consumo, ma debbono essere riveduti in conseguenza dell'applicazione delle nuove disposizioni. Date le variazioni apportate nelle categorie dei generi soggetti ad imposta nonchè nelle rispettive aliquote, e tenuto conto altresì delle sensibili ripercussioni verificantisi nel gettito delle nuove imposte per effetto del principio di generalità oramai sancito nella applicazione di esse, senza alcun riguardo a prestabiliti limiti di vendita, l'accennata revisione si renderà necessaria per tutti i contratti in corso. In considerazione di ciò, ed allo scopo di evitare che siano poste in essere dispendiose vertenze giudiziarie, con la citata disposizione si statuisce che, in mancanza di accordo fra i Comuni e gli appaltatori sulla misura del nuovo canone, la definizione delle controversie dovrà aver luogo in via di arbitrato, con la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Quanto ai contratti di appalto in corso nei Comuni chiusi per la riscossione dei dazi di consumo, l'art. 7 dispone che i contratti stessi s'intendono risoluti dal giorno della abolizione delle cinte e dei dazi, ossia dal 1° aprile p. v., statuendo altresì che in dipendenza di tale risoluzione non compete agli appaltatori alcun indennizzo, nonostante ed in deroga a qualsiasi patto in contrario. Ad assicurare peraltro la imprescindibile continuità del servizio e per tener equo conto delle conseguenze derivanti agli appaltatori dall'anticipato scioglimento dei contratti, viene stabilito che gli attuali appaltatori, nonostante la risoluzione dei contratti in corso, rimangono in funzione per la riscossione delle nuove imposte sino alla scadenza dei contratti stessi e per il quinquennio successivo, con facoltà di rinunciarvi, col preavviso di tre mesi, alla scadenza del primo biennio, decorrente dal giorno della decretata risoluzione dei contratti, e cioè dal 1° aprile p. v.

Per la suaccennata permanenza in funzioni, agli appaltatori spetta un aggio sul prodotto lordo delle riscossioni da determinarsi di comune accordo tra le parti, o, nel caso in cui a tale accordo non si addivenga, in via di arbitrato con la procedura prevista nel precedente articolo.

Tanto per la risoluzione dei contratti in vigore per la riscossione dei dazi di consumo, quanto per il contemplato caso di rinunzia alla prosecuzione dell'appalto per la riscossione delle imposte, è infine prevista la restituzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della tassa di registro afferente alla parte di contratto non eseguita.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE.

Coll'art. 9 provvedesi equamente al trattamento del personale, impiegati ed agenti, di nomina comunale o assunto dagli appaltatori, che, in dipendenza dell'abolizione delle cinte e dei dazi di consumo, verrà a risultare esuberante, disponendosi pei primi il collocamento in disponibilità e per gli altri la corresponsione dell'indennità di servizio a norma delle vigenti disposizioni in materia.

FONDO DI INTEGRAZIONE.

Con riferimento a quanto innanzi accennato circa la destinazione degli introiti dell'addizionale governativo alla costituzione di uno speciale fondo presso la Cassa depositi e prestiti, è da rilevare che, giusta l'art. 11, con tale fondo, e fino al limite di esso, sarà provveduto alla concessione di quote di concorso a favore dei Comuni chiusi che, nonostante l'applicazione delle imposte di consumo nella misura massima prevista nella tariffa cogli aumenti consentiti dall'art. 10, non riescano a pareggiare il bilancio. A tale effetto viene precisato che l'ammontare dell'accennata quota di concorso — da concedersi con le prescritte modalità — non potrà, in ogni caso, superare la differenza risultante tra il provento netto daziario conseguito nell'anno 1929 e quello netto delle imposte di consumo conseguito in un corrispondente successivo periodo. A parte le altre tassative disposizioni contenute nello stesso articolo concernenti il consolidamento, la revisione e la revoca del con-

solidamento della detta quota di concorso, è da rilevare la possibilità della concessione, entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, di congrue anticipazioni ed acconti sulla quota medesima a favore di quelli fra i detti Comuni, i quali venissero a trovarsi in difetto di disponibilità di cassa.

All'uopo i Podestà potranno inoltrare le opportune richieste di anticipazione al Ministero delle finanze, attraverso le competenti Prefetture, a far tempo dal prossimo aprile, avvertendo che le richieste dovranno essere debitamente istruite e documentate nel modo che sarà indicato in apposita circolare che questo Ministero si riserva di emanare al più presto.

DELEGAZIONI SUI PROVENTI DAZIARII.

In dipendenza della decretata abolizione dei dazi interni di consumo non poteva non disciplinarsi la sorte delle delegazioni rilasciate dai Comuni sui proventi dei dazi stessi ed in possesso dei creditori all'atto dell'abolizione medesima. E pertanto con l'art. 12 disponesi che le ditte delegazioni si intendono trasferite di diritto sulle nuove imposte di consumo, prescrivendosi all'uopo le relative modalità, con l'espressa avvertenza che in caso di insufficienza delle dette imposte le delegazioni stesse s'intendono estese, fino all'emergente differenza, sulle quote di concorso delle quali si è fatto dianzi cenno.

Il Governo confida che il trapasso dall'attuale al nuovo regime avverrà regolarmente nei prescritti termini e secondo le norme stabilite.

All'uopo si fa assegnamento sull'oculata e diligente collaborazione dei signori Podestà, degli appaltatori e del personale da essi rispettivamente dipendente.

Rivolgesi sopratutto viva raccomandazione perchè la riscossione delle nuove imposte sia dovunque attuata puntualmente senza soluzioni di continuità, in modo che non abbiano a verificarsi indebite evasioni a danno della pubblica Amministrazione.

SCHEMA *A*.
Comuni chiusi.

Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi di consumo.
Istituzione di speciali imposte di consumo.

Provincia di . . . . . . *Comune di* . . . . . .

IL PODESTA'

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141;

RENDE NOTO:

I commercianti tanto all'ingrosso come al minuto di bevande vinose ed alcooliche, di birra, di acque minerali da tavola (naturali ed artificiali), di acque gassose, di carni fresche di bovini, suini, ovini ed equini, di carni salate, affumicate e insaccate e di strutto bianco debbono, agli effetti della applicazione delle imposte di consumo autorizzate dal succitato decreto, presentare al competente Ufficio, sito in via . . . . n. . . ., entro il giorno 31 del corrente mese la dichiarazione di esercizio e di rimanenze dei predetti generi.

Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità o ragione sociale della persona o della ditta esercente il commercio all'ingrosso o al minuto;

b) la specie dei generi oggetti del commercio, e se tale commercio si pratica all'ingrosso o al minuto o anche promiscuamente;

c) la via ed il numero civico del fabbricato ove sono siti i locali di deposito e di vendita;

d) la descrizione dei detti locali e di quelli coi quali sono in comunicazione;

e) la qualità e la quantità dei generi esistenti nei locali di deposito e di vendita nonchè in quelli coi quali questi ultimi sono in comunicazione.

Questa Amministrazione procederà alla ricognizione dei suddetti locali pel conseguente rilascio delle licenze di esercizio, nonchè all'accertamento delle rimanenze agli effetti dell'art. 4 del succitato decreto.

Sino al compimento di dette operazioni, la riscossione delle nuove imposte sarà fatta col regime del Comune chiuso.

Per l'applicazione poi dell'imposta sui materiali da costruzione e relativamente ai lavori in corso deve essere presentata a cura degli interessati, nel termine sopraindicato, la denunzia dei lavori effettivamente eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire (1).

In caso di omessa presentazione delle predette dichiarazioni e denunzie, e salvo all'Amministrazione di procedere di ufficio agli accertamenti necessari, è comminata al trasgressore l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Dal Palazzo Municipale, addì 24 marzo 1930-VIII

Il podestà
. . . .

Il segretario
. . . .

---

(1) Da valere solamente nei Comuni chiusi che applicano il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione in cinta dei materiali stessi.

SCHEMA *B*.
Comuni aperti.

Abolizione dei dazi di consumo.
Istituzione di speciali imposte di consumo

Provincia di . . . . . . *Comune di* . . . . . .

IL PODESTA'

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141;

RENDE NOTO:

I commercianti all'ingrosso di bevande vinose ed alcooliche, di birra, di acque minerali da tavola (naturali ed artificiali), di acque gassose, di carni fresche di bovini, suini,

ovini ed equini, di carni salate, affumicate ed insaccate e di strutto bianco debbono, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo autorizzate dal succitato decreto, presentare al competente ufficio, sito in via . . . . n. . . . entro il giorno 31 del corrente mese, la dichiarazione di esercizio e di rimanenze dei predetti generi.

Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità o ragione sociale della persona o ditta esercente il commercio all'ingrosso;

b) la specie dei generi oggetto del commercio;

c) la via ed il numero civico del fabbricato ove sono siti i locali di deposito e di vendita;

d) la descrizione dei detti locali e di quelli coi quali sono in comunicazione;

e) la qualità e la quantità dei generi esistenti nei locali di deposito e di vendita, nonchè in quelli coi quali questi ultimi sono in comunicazione.

Questa Amministrazione procederà alla ricognizione dei suddetti locali pel conseguente rilascio delle licenze di esercizio, nonchè all'accertamento delle dette rimanenze.

I titolari degli esercizi di vendita al minuto condotti a tariffa debbono, nello stesso termine suindicato, presentare la sola denunzia delle rimanenze, come alla precedente lettera *e*).

In caso di omessa presentazione delle predette dichiarazioni e denunzie, e salvo all'Amministrazione di procedere di ufficio agli accertamenti necessari, è comminata al trasgressore l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Dal Palazzo Municipale, addì 24 marzo 1930-VIII

Il podestà.

. . . .

Il segretario.

. . . .

Rossi Enrico, *gerente* — Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.